

## **Parere in merito al rimborso spese legali a componenti esterni della Commissione Edilizia Comunale, a seguito dell'avvenuto proscioglimento.**

La C.E.C. è organo di consulenza tecnica dell'amministrazione comunale, cui fornisce un contributo consultivo interno ad un procedimento finalizzato all'emanazione dei provvedimenti concessori, la cui composizione e le cui attribuzioni, in genere, sono previste ed elencate dal Regolamento edilizio comunale.

Si tratta quindi, di organo collegiale del comune, incardinato nella struttura stessa dell'ente, che esercita le attribuzioni necessarie per la formazione della volontà amministrativa in materia tecnico-edilizia, per cui sembra fuor di dubbio che soggetti esterni che lo compongono e concorrono alla formazione della volontà, siano riconducibili alla previsione dell'art. 24 della l.r. n. 30/2000.

Per quanto attiene il procedimento amministrativo da seguire per l'eventuale pagamento/rimborso delle spese legali sostenute, si osserva che non è riconducibile alle disposizioni vigenti in materia di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, stante ce tale ipotesi non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio comunale, il quale in presenza di un titolo esecutivo non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito.

Diversa è, di contro, l'ipotesi degli oneri derivanti dal rimborso delle spese legali, espressamente disciplinato dalle disposizioni normative riferite in quanto il diritto del dipendente, amministratore o soggetto avente, comunque, il diritto medesimo, sorge a seguito di sentenza ampiamente assolutoria e sempre che ricorrono gli altri presupposti enunciati, che costituiscono oggetto di valutazione da parte del Comune, circa la rispondenza alle previsioni normative.

Esclusivamente l'esito positivo di tale valutazione consente agli organi amministrativi comunali di procedere al relativo pagamento, imputandolo a quelle voci di spesa di gestione che saranno ritenute le più idonee.

Analogo ragionamento concerne, ovviamente, il procedimento per il rimborso delle spese legali relativamente ad un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, ciò alla luce delle suesposte considerazioni in ordine alla natura giuridica dello stesso ai fini dell'ammissibilità del rimborso e ferma restando l'analisi preventiva di tutti i requisiti per accordare il rimborso medesimo (crf. Parere Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 10966/97.2007.11 del 21.06.2007).

### Riferimenti normativi

art. 24 della l.r. n. 30/2000.